



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 22 novembre 2023
(OR. en)

15854/23

MAP 55
MI 1025
COMPET 1161
DELECT 186

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	15 novembre 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2023) 7652 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 15.11.2023 che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2023) 7652 final.

All.: C(2023) 7652 final



Bruxelles, 15.11.2023
C(2023) 7652 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 15.11.2023

che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 68 della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 290 TFUE, per la revisione delle soglie. Tale articolo prevede inoltre, in caso di limiti di tempo, il ricorso alla procedura d'urgenza a norma dell'articolo 66 ter della medesima direttiva.

L'articolo 68 della direttiva 2009/81/CE prevede altresì che le soglie di cui all'articolo 8 di tale direttiva siano rivedute in occasione della revisione delle soglie applicabili alla direttiva sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio).

Per motivi di coerenza è opportuno allineare le soglie di cui alla direttiva 2009/81/CE alle soglie rivedute stabilite nella direttiva 2014/25/UE.

Il calcolo delle soglie è effettuato sulla base del valore giornaliero medio dell'euro rispetto ai diritti speciali di prelievo (DSP) durante i 24 mesi che terminano il 31 agosto precedente la revisione che entra in vigore il 1° gennaio.

Di conseguenza, per motivi di disponibilità dei dati, il calcolo delle soglie non può iniziare prima del 1° settembre. Inoltre, a norma dell'articolo 68, paragrafo 3, della direttiva 2009/81/CE, le soglie rivedute (in EUR) e il loro controvalore nelle altre valute nazionali degli Stati membri dell'UE devono essere pubblicati dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* all'inizio del mese di novembre.

Alla luce di quanto sopra e al fine di rispettare il termine sopra indicato, la Commissione ricorre alla procedura d'urgenza per l'adozione del presente regolamento.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il gruppo di esperti in materia di appalti nei settori della difesa e della sicurezza è stato consultato in merito al presente regolamento e alla comunicazione che lo accompagna.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il calcolo delle soglie per le direttive sugli appalti pubblici è un'operazione puramente matematica e pertanto la revisione della soglia in quanto tale è un mero esercizio tecnico che deve essere effettuato ogni due anni in conformità alle disposizioni dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP) dell'Organizzazione mondiale del commercio. Lo scopo degli adeguamenti è compensare eventuali fluttuazioni valutarie tra i firmatari che potrebbero incidere sulla portata dei loro mercati degli appalti pubblici aperti alla concorrenza di società di altri paesi firmatari.

L'AAP dispone di un meccanismo che consente di ricalcolare ogni due anni il controvalore delle soglie, fissate in diritti speciali di prelievo, nelle valute delle parti. A tale meccanismo è conferito valore giuridico dall'articolo 6 della direttiva 2014/24/UE.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 15.11.2023

che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE¹, in particolare l'articolo 68, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2014/115/UE² il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici³ concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio. L'accordo sugli appalti pubblici modificato ("accordo") è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. L'accordo si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi fissati nell'accordo stesso ("soglie"), che sono espressi in diritti speciali di prelievo.
- (2) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ è consentire agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente gli obblighi definiti nell'accordo. Conformemente all'articolo 17 della direttiva 2014/25/UE, la Commissione verifica ogni due anni che le soglie di cui all'articolo 15, lettere a) e b), di tale direttiva corrispondano alle soglie stabilite nell'accordo e procede, se necessario, alla loro revisione.
- (3) Le soglie di cui alla direttiva 2014/25/UE sono state rivedute. Conformemente all'articolo 68, paragrafo 1, della direttiva 2009/81/CE è opportuno allineare le soglie stabilite in detta direttiva alle soglie rivedute di cui alla direttiva 2014/25/UE.
- (4) A norma dell'articolo 68, paragrafo 1, della direttiva 2009/81/CE la Commissione deve altresì rivedere le soglie di cui all'articolo 8 della medesima direttiva in occasione della

¹ GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76.

² Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (GU L 68 del 7.3.2014, pag. 1).

³ GU L 68 del 7.3.2014, pag. 2.

⁴ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

revisione delle soglie di cui alla direttiva 2004/17/CE⁵. L'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, che ha abrogato la direttiva 2004/17/CE, prevede che ogni due anni la Commissione proceda alla revisione delle soglie, la quale entra in vigore il 1° gennaio. Pertanto le soglie per gli anni 2024 e 2025 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2024.

- (5) Per motivi di disponibilità dei dati, il calcolo delle soglie non può iniziare prima del 1° settembre. A norma dell'articolo 68, paragrafo 3, della direttiva 2009/81/CE, le soglie rivedute (in EUR) e il loro controvalore nelle altre valute nazionali degli Stati membri dell'UE devono essere pubblicati dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* all'inizio del mese di novembre. Alla luce di quanto sopra e al fine di rispettare il termine sopra indicato, la Commissione ricorre alla procedura d'urgenza per l'adozione del presente regolamento.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2009/81/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 8 della direttiva 2009/81/CE è così modificato:

- (1) alla lettera a), "431 000 EUR" è sostituito da "443 000 EUR";
- (2) alla lettera b), "5 382 000 EUR" è sostituito da "5 538 000 EUR".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15.11.2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁵ Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1).